

Cosa fare in caso di mancata ricezione fattura acquisti servizi Intra-Ue

In ambito intracomunitario occorre **emettere un'autofattura** in caso di mancato (o irregolare) ricevimento della fattura da parte del fornitore UE.

Vediamo insieme con un esempio pratico i principali dubbi che possono riguardare l'operazione.

Si consideri la Alfa Srl, che in data 10.02 (data pagamento) ha effettuato online un acquisto **intracomunitario** di servizi.

Decorsi due mesi dall'operazione (10.04), se il fornitore non provvede all'emissione della fattura, Alfa è obbligata ad emettere autofattura.

Tale autofattura deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Obbligo di emissione elettronica?

Il dubbio riguarda però l'obbligo o meno di procedere con l'emissione dell'autofattura in formato elettronico (**tipo documento TD20**) ovvero se sia possibile:

- emettere il documento anche **in formato cartaceo**,
- inviando poi il file xml generato (**tipo documento TD17**) ai fini dell'esterometro.

Soluzione: premesso che, per quanto consta, ad oggi l'Agenzia delle Entrate **non si è mai espressa direttamente**, per affrontare la questione è necessario partire dai principali punti di riferimento normativi e di prassi.

In particolare, a norma dell'art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 "Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che **non ha**

ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare ...”

Con riferimento al **tipo documento TD20**, la Guida dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica puntualizza che, nelle ipotesi riportate dal comma 5 ed in quelle ad esse assimilate “ossia qualora a fronte di un **acquisto intracomunitario** di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una **prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato** resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ... deve emettere un'autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI una **tipologia “TipoDocumento” TD20**, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta. Nell'autofattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.”

In **merito alla registrazione** viene altresì specificato che: “Nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, l'autofattura trasmessa dal cessionario è **annotata sia nel registro delle fatture emesse** che nel registro delle fatture ricevute e l'IVA è assolta in liquidazione.”

In sintesi, posto che né la norma né i documenti di prassi nulla dispongono nel merito, sembrerebbe possibile inferire che l'emissione dell'autofattura ex art. 46, comma 5, sia possibile **anche in formato non elettronico**.

Con la differenza che:

- mentre l'emissione del TD20 **esaurisce gli obblighi dell'acquirente**, avendo lo scopo di assolvere l'IVA in

liquidazione;

- **ove si proceda con l'emissione del TD17 lo stesso va comunque inviato allo SDI ai fini dell'esterometro** (e ciò sia nel caso in cui si emetta un'autofattura con TD20 sia che si proceda con il TD20. In ipotesi di ritardato invio (ma con tempestiva emissione), in questo caso, le sanzioni in questo ammonterebbero a 2,00 euro.

(MF/ms)